

MODULO SECCI: INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Preventivo n.:

Data di stampa:

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore (Concedente/Società)	FCA Bank S.p.A.
Indirizzo	Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino
Sito Web	www.fcabank.it
Intermediario del credito (Convenzionato)	
Indirizzo	
Telefono	
Indirizzo e-mail	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DEL CREDITO

Tipo di contratto di credito	<p>Locazione finanziaria di veicoli</p> <p>Per Locazione Finanziaria (Leasing) si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca e/o da intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene mobile (nella specie, un Veicolo), acquistato o fatto costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di restituire il Veicolo o acquistarlo ad un prezzo prestabilito (Riscatto). La funzione economica dell'operazione è quindi di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore il bene da questi richiesto.</p> <p>Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.</p> <p>Nel Leasing al Consumatore, l'Utilizzatore dovrà essere una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.</p>		
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	€ [] + IVA		
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	L'importo finanziato (al netto dell'imposta di bollo e delle spese di istruttoria) viene erogato, entro 30 giorni dall'approvazione della richiesta di Leasing da parte di FCA Bank su mandato dell'Utilizzatore, direttamente al Fornitore/Venditore per l'acquisto del veicolo, e ad altri fornitori di servizi finanziati per l'acquisto dei medesimi.		
Durata del contratto di credito	Mesi []		
Canoni ed, eventualmente, loro ordine di imputazione <i>Per CANONE si intende il corrispettivo periodico in denaro versato dal Locatario (o Utilizzatore) che utilizza il bene oggetto del contratto di finanziamento, al fine di averne la disponibilità.</i>	Anticipo € [] + IVA		
	Composizione dei Canoni Periodici		
	Veicolo (IVA esclusa)	€	
	1	€	6
	2	€	7
	3	€	8
4	€	9	
5	€	10	
		Canone Totale	€ + IVA*
		Spese di Incasso	€ + IVA
*Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi, l'IVA è inclusa.			
Numero canoni [] periodicità mensile, a partire dal ° giorno successivo alla consegna del veicolo.			
I canoni sono calcolati secondo un piano di ammortamento alla francese e cioè con canoni costanti, che prevedono una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.			
Valore di riscatto da corrispondere alla scadenza del leasing in caso di acquisto: € [] + IVA			
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	€ [] + IVA		
Credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio	Indicazione del bene e/o del servizio: Prezzo in contanti: € [] + IVA		
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>			

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	TAN fisso contrattuale: []%
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	<p>TAEG: []%</p> <p><u>Esempio rappresentativo con tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso:</u></p> <p>Il TAEG è calcolato considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo del bene finanziato di € [] + l'importo dei/l servizi/o finanziati/o di € []; - il bollo contrattuale € [] + le spese di istruttoria € [] + IVA; - il TAN applicato del [] % per il calcolo degli interessi pari ad un totale di € []; - le spese di incasso canone di € [] + IVA da moltiplicare per n° [] canoni; - le spese di invio rendiconto e documento di sintesi periodico (invio tramite [] di € [] + IVA comprensive di imposta di bollo di € 2,00 - il valore di riscatto, in caso di acquisto del veicolo, di € [] + IVA; - l'importo di eventuali servizi / polizze se obbligatori/ie.

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:
 - un'assicurazione che garantisca il credito e/o
 - un altro contratto per un servizio accessorio
 Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG

- un'assicurazione che garantisca il credito e/o sì no
 - un altro contratto per un servizio accessorio sì no

Se sì, di seguito il dettaglio dei servizi obbligatori (con relativo importo)

Descrizione servizio	Importo servizio*
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€

*Ove presenti, i costi dei servizi assicurativi devono intendersi IVA esenti. Per gli altri servizi, l'IVA è inclusa.

3.1 COSTI CONNESSI

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito (Tutti i valori indicati sono da intendersi IVA esclusa salvo differente ed esplicita indicazione):

Spese di istruttoria	€ []
Bollo contrattuale	€ 16,00 - l'importo può variare in caso di modifiche a norma di legge
Spese di incasso canone	€ []
Spese di invio del rendiconto e documento di sintesi periodico	In formato cartaceo: € 1,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00 In formato telematico: € 0,00 per ogni invio oltre l'imposta di bollo pari a € 2,00
Spese per la richiesta di conteggio di estinzione anticipata	€ 0,00 (se estinzione anticipata perfezionata) € 5,00 (se estinzione anticipata non perfezionata)
Spese per richiesta proroga delle scadenze del canone	€ 5,00
Spese di invio comunicazioni richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni comunicazione
Spese per il rilascio di copia ulteriore dei documenti contrattuali e/o di fatture non obbligatorie richieste dal Cliente	€ 5,00 per ogni copia
Arrotondamento del canone	Per eccesso fino al massimo dell'Euro superiore
Spese per accodamento / salto canone	€ 10,00 per ogni canone accodato
Costo supero chilometrico	€ [] per Km (ove previsto, a seconda della tipologia di finanziamento)
Spese per protesto per assegno bancario	In misura pari all'importo addebitato dall'istituto di credito
Spese per la prestazione del servizio di pagamento della Tassa Automobilistica, ove previsto	€ 5,00
Spese per subentro/rinnovo/proroga Autoveicoli/Veicoli Commerciali	€ 250,00 oltre spese richieste dalle Agenzie autorizzate per l'aggiornamento della documentazione
Spese per gestione furto Autoveicoli/Veicoli Commerciali	€ 130,00
Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (costo per ciascuna contravvenzione)	€ 20,00
Spese di autorizzazione all'espatrio	€ 5,00
Spese per passaggio proprietà per Autoveicoli/Veicoli Commerciali al termine del Leasing	€ 280,00 comprese spese di voltura richieste dalle Agenzie autorizzate
Penale per ritardata restituzione del Veicolo e/o documentazione richiesta dalla legge (es. carta di circolazione, certificato di proprietà, ecc.) e/o di quella comprovante l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica per tutta la durata del Contratto di Leasing	Importo pari al valore del canone di Leasing maggiorato del 40%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del Contratto di Leasing e l'effettiva restituzione del Veicolo al Concedente

I costi relativi all'invio del rendiconto periodico potranno variare a seconda della modalità di invio scelta dall'Utilizzatore. L'Utilizzatore può variare la modalità di invio in qualsiasi momento nel corso del contratto. Il Concedente, in caso di giustificato motivo, potrà modificare le condizioni contrattuali ed economiche del Contratto di Leasing, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e con preavviso minimo di due mesi rispetto alla data di applicazione della condizione variata; tali variazioni non possono riguardare i tassi di interesse applicati. L'Utilizzatore potrà recedere dal Contratto di Leasing, in caso di variazioni, entro la data prevista per l'applicazione della condizione variata, senza penalità e spese e secondo le condizioni praticate precedentemente, provvedendo all'estinzione del debito entro 15 giorni dalla comunicazione di recesso al Concedente. Qualora l'Utilizzatore non eserciti il predetto diritto di recesso le modifiche si ritengono accettate.

Spese notarili Non applicabile.

Costi in caso di ritardo nel pagamento
 Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Cliente-Utilizzatore (ad esempio vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro

Il ritardato pagamento di qualunque somma dovuta, senza necessità di costituzione in mora, espone l'Utilizzatore al rischio di essere segnalato in Banche dati pubbliche e private e comporta l'applicazione di interessi di mora pari al 10% annui, calcolati sull'importo a debito per tutta la durata del ritardato pagamento e comunque in misura non superiore ai limiti della Legge 108/1996. Nei casi sopra indicati all'Utilizzatore possono essere altresì addebitate, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
 - le spese per insoluto, pari all'importo addebitato al Concedente dalla banca;
 - le spese per azioni di recupero stragiudiziale, sostenute per intervento del personale del Concedente e/o di società di recupero esterne e/o Studi Legali incaricati dallo stesso, pari al 10% dell'importo scaduto e comunque in misura non superiore ad € 300,00 ciascuna;
 - le spese per azioni di recupero giudiziale, secondo quanto liquidato nei relativi provvedimenti giudiziali.

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

<p>Altri eventuali costi</p>	<p>In caso di perdita totale, sottrazione e incendio del veicolo, ovvero in caso di deterioramento che lo renda inservibile, per qualsiasi causa e ancora in caso di risoluzione del contratto da parte del Concedente, quest'ultimo ha facoltà di richiedere il pagamento in unica soluzione del "valore attuale" – da calcolare sulla base del tasso di attualizzazione in vigore alla data di stipulazione del Contratto di Leasing – di tutti gli importi contrattualmente previsti a carico dell'Utilizzatore (e non pagati) sino al termine della locazione finanziaria e del Valore di Riscatto come definito nel Contratto di Leasing, al netto dell'eventuale somma realizzata dal Concedente dalla vendita o dal reimpiego in leasing del veicolo. È fatto salvo l'eventuale conguaglio a favore dell'Utilizzatore.</p>
<p>Diritto di recesso</p>	<p>NO Ai sensi dell'art. 122, co. 3, del Testo Unico Bancario, ai contratti di locazione finanziaria che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applicano le previsioni sul diritto di recesso di cui all'art. 125-ter, commi da 1 a 4 del TUB.</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i> <i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>L'Utilizzatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o parte, l'importo dovuto al Concedente facendone espressa richiesta e previa immediata restituzione del Veicolo. In tal caso l'Utilizzatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, escluse le imposte, pari a (i) interessi dovuti per la vita residua del contratto, (ii) spese di incasso dei canoni futuri, (iii) eventuali ratei di premi assicurativi a scadere secondo quanto previsto dalle condizioni delle relative coperture assicurative e (iv) quota parte delle spese "up front" finanziate (spese non ricorrenti quali ad esempio spese di istruttoria) calcolata sulla base della curva degli interessi che si ricava dal piano di ammortamento. Nel caso in cui il TAN sia pari zero o in caso di spese "up front" non finanziate, invece, verrà applicato il metodo lineare in funzione della durata del finanziamento. L'Utilizzatore deve versare al Concedente un indennizzo calcolato in base alla durata residua del Contratto di Leasing pari a: - l'1 % dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è superiore ad un anno; - lo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la durata residua è pari od inferiore ad un anno. L'indennizzo non dovrà superare l'importo degli interessi che l'Utilizzatore avrebbe pagato per la durata residua del Contratto di Leasing e non sarà richiesto se il rimborso anticipato corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 Euro.</p>
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.</i> <i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Se la richiesta di Locazione Finanziaria è stata rifiutata dopo aver consultato una banca dati, il richiedente ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della richiesta e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto di credito</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>L'Utilizzatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</p>
<p>Periodo di validità dell'offerta</p>	<p>La presente offerta è valida fino al termine del mese in corso.</p>
<p>Reclami, ricorsi, tentativo di conciliazione</p>	<p>L'Utilizzatore, in caso di controversia relativa al Contratto di Leasing, può:</p> <ol style="list-style-type: none"> presentare un reclamo al Concedente, via mail a: fcabank.reclami@fcagroup.com, con lettera raccomandata A/R all'indirizzo: FCA Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - C.so Agnelli 200 -10135 Torino, via PEC all'indirizzo: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com. Il Concedente deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento; rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se l'Utilizzatore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta. Per informazioni sull'ABF si possono consultare i siti web www.fcabank.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia; attivare una procedura di mediazione per trovare un accordo con il Concedente. La mediazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Il procedimento di mediazione verrà effettuato, quale condizione di procedibilità del giudizio, avanti al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio ed in conformità al Regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54 -tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it; in caso di mancato accordo, ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) FINANZIATORE	
Denominazione	FCA BANK S.P.A.
Indirizzo	Sede Legale Corso G. Agnelli, 200 - 10135 Torino
Telefono	011 4488 215
E-mail	fcabank.customer.care@fcagroup.com
Sito Web	www.fcabank.it
Iscrizione	Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5764 - Capogruppo del Gruppo Bancario FCA Bank Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari Cod. ABI 3445 - Numero Iscrizione RUI: D000164561
Autorità di controllo	Banca d'Italia
b) CONTRATTO DI CREDITO	
Esercizio del Diritto di recesso	Ai sensi dell'art. 122, co. 3, del Testo Unico Bancario, ai contratti di locazione finanziaria che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applicano le previsioni sul diritto di recesso di cui all'art. 125-ter, commi da 1 a 4 del TUB.
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	Legge Italiana
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Qualsiasi controversia relativa ai diritti e agli obblighi nascenti dal Contratto sarà sottoposta alla competenza del Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana. Con l'accordo del Cliente, il finanziatore intende comunicare in lingua italiana nel corso del rapporto contrattuale.
c) RECLAMI E RICORSI	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente, in caso di controversia relativa al Contratto di Finanziamento, può:</p> <p>a) presentare un reclamo alla Società, via mail a: fcabank.reclami@fcagroup.com, con lettera raccomandata A/R all'indirizzo: FCA Bank S.p.A. - Ufficio Reclami - C.so Agnelli 200 -10135 Torino, via PEC all'indirizzo: fcabank.reclami@pec.fcagroup.com. La Società deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento;</p> <p>b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta. Per informazioni sull'ABF si possono consultare i siti web www.fcabank.it e/o www.arbitrobancariofinanziario.it o rivolgersi alle Filiali di Banca d'Italia;</p> <p>c) attivare una procedura di mediazione per trovare un accordo con la Società. La mediazione consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'intermediario, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Il procedimento di mediazione verrà effettuato, quale condizione di procedibilità del giudizio, avanti al Conciliatore Bancario Finanziario competente per territorio ed in conformità al Regolamento del medesimo. Il Conciliatore Bancario Finanziario è un Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54 -tel. 06/674821, sito www.conciliatorebancario.it;</p> <p>d) in caso di mancato accordo, ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.</p>

Per informazioni relative al presente documento rivolgersi all'INTERMEDIARIO DEL CREDITO identificato nella SEZ. 1 del presente modulo oppure consultare il sito www.fcabank.it nella sezione "CHIARIMENTI PRECONTRATTUALI" per inoltrare le vostre richieste direttamente alla Società.

